



Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Salvatore Lo Cicero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1686/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto "condannatorio" promossa

DA

[REDACTED] (BG [REDACTED] [REDACTED] 8C), nato a [REDACTED] il 27 luglio 1967, residente a Ragusa in via [REDACTED] n. 42/2, elettivamente domiciliato a Ragusa, via A. Maiorana n. 48, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Ferraro, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

attore

CONTRO

ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A. (c.f.: 02500880121), con sede in Fiumicino, piazza Almerico da Schio, in persona della prof.ssa Rita Ciccone, Direttore legale societario, con i poteri conferiti dall'Amministratore delegato con procura del 17 luglio 2012, in Notaio Ignazio De Franchis di Roma, rep. n. 104041, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Arturo Me-

N. 8/2014
N. 1686/12
11.11.2013
9.01.2014

N. Lo Cicero



glio, Lorenzo Fratantoni, Michele Ragusa, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Modica, via Trapani Rocciola n. 2

convenuta

CONCLUSIONI

Come in atti precisate dalle parti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla legge n. 69/09)

1. Con la notificazione a mezzo del servizio postale dell'atto di citazione in data 17 e 22 ottobre 2012 alla società convenuta, ~~██████████~~ ~~██████████~~, esponendo di aver subito disagi e danno a causa del ritardo nell'arrivo del volo da Casablanca a Roma e da Roma a Firenze con aeromobile della convenuta, chiedeva la condanna della compagnia aerea al pagamento della somma di euro 29,10 per spese sostenute, della somma di euro 400,00 per compensazione pecuniaria, degli interessi e delle spese del giudizio.

Dopo la rituale costituzione in giudizio della società convenuta - la quale eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio del giudice adito, la prescrizione del diritto, e contestava la domanda attorea in ordine alla responsabilità attribuita al vettore, la causa, sulle conclusioni in atti rassegnate, all'udienza dell'11 novembre 2013 veniva posta in decisione.

2. Va innanzitutto affermata la competenza per materia di questo giudice. In materia di trasporto aereo, l'art. 33 della Convenzione di Montreal determina esclusivamente il criterio di collegamento al fine di determinare lo Stato aderente dove è giustificato radicare la giuri-



sdizione, mentre l'individuazione in concreto del giudice competente resta poi demandata alle regole proprie del diritto interno. L'espressione "tribunale" prevista dalla Convenzione di Montreal va interpretata nel senso generico di "ufficio Giudiziario", per cui può affermarsi che il predetto termine "tribunale" non determina una competenza funzionale poiché deve essere interpretato come autorità giudiziaria e non come specifico ufficio di tale autorità (Cass. Civ. n. 15028/2005). La norma, quindi, intende riferirsi a qualsiasi organo giurisdizionale che eserciti la funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali del proprio Stato di appartenenza. Ne consegue che il Giudice di Pace è competente in materia di trasporto aereo nei limiti di valore previsti dal codice di procedura civile.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo [art. 33 lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005], secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

3. Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. L'attore sostiene che il volo AZ 875 della Alitalia del 31 marzo 2012 per la tratta Casablanca - Roma Fiumicino delle ore 11,25 era partito in ritardo, determinando così la perdita del volo AZ 1679 da Roma per Firenze delle ore 17,35 dello stesso giorno; veniva quindi riprodotto per tale ultima tratta con successivo volo AZ 1681 del 31 marzo 2012 delle ore 21,25, il quale partiva anch'esso in ritardo (ore 23,50), determinando l'arrivo a destinazione alle ore 00,34 dell'1 aprile 2012,



con un ritardo quindi di circa sei ore rispetto all'originario orario di arrivo, previsto per le ore 18,35 del 31 marzo 2012. Ritiene l'attore, quindi, di avere diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Regolamento Ce n. 261/2004 per ritardata partenza.

Va osservato che il citato regolamento, per il caso di ritardo di due o più ore di voli intracomunitari o internazionali, prevede che al passeggero sia dovuta l'assistenza di cui all'art. 6 (pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, adeguata sistemazione in albergo in caso di pernottamento, trasferimenti, chiamate telefoniche o messaggi). Non prevede invece compensazioni pecuniarie, come nel caso di cancellazione del volo.

Tuttavia, con sentenza interpretativa n. 402 del 19-11-2009, la Corte di giustizia europea, nell'assimilare il caso di ritardo prolungato del volo con quello di cancellazione - atteso che in entrambi i casi il passeggero subisce un danno legato alla perdita di tempo -, ha statuito che, nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui esso giunga a destinazione tre ore o più dopo l'orario previsto originariamente, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo.

Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'attore e come non ha negato la convenuta - la quale ha tuttavia cercato di giustificare il ritardo con problemi tecnici (considerati "circostanze eccezionali") -, il ritardo nell'arrivo a destinazione è stato di sei ore circa, per cui spetta la detta compensazione pecunia-



ria nella misura di euro 400,00, ritenendosi non fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta. In materia, invero, deve parlarsi della decadenza biennale del diritto nascente dal trasporto aereo (cfr. artt. 941 e 949-ter cod. nav.; art. 35 Convenzione di Montreal).

Non spetta all'attore la somma di euro 29,10 pretesa per il costo del taxi notturno preso all'aerostazione di Firenze, non essendo stata provata l'impossibilità di servirsi del trasporto pubblico per l'ora di arrivo a destinazione (ore 00,34).

Per quanto sopra, la Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. va ritenuta obbligata alla compensazione pecuniaria per ritardato volo e quindi condannata al pagamento in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ della somma di euro 400,00, con gli interessi legali su detta somma dalla data di costituzione in mora (fax del 15 maggio 2012) al soddisfo.

4. Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

Per la determinazione del compenso del difensore degli attori si applicano i parametri fissati dal D.M. 20-7-2012 n. 140 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 22-8-2012, in vigore dal 23-8-2012) e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata.

Per Questi Motivi

il Giudice di Pace, definitivamente decidendo sulla domanda promossa da ~~XXXXXXXXXX~~ contro Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra



istanza ed eccezione disattese:


ritenuto l'obbligo della Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. alla compensazione pecuniaria in favore dell'attore, **CONDANNA** la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ~~_____~~ della somma di **Eur. 400,00**, con gli interessi legali dal 15 maggio 2012 al soddisfo.

CONDANNA la Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano in **Eur. 37,00** per spese e in **Eur. 500,00** per compenso ex D.M. n. 140/2012, oltre accessori di legge.

Così deciso in Ragusa, il 2 gennaio 2014.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Salvatore Lo Cicero



DEPOSITATA il 9 GEN. 2014